

**Regolamento interno
della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità
della formazione di tecnologo / tecnologa per dispositivi medici AFC (CSSPQ TDM)****I Basi****Art. 1**

Il presente regolamento interno della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di tecnologo / tecnologa per dispositivi medici AFC (qui di seguito: Commissione) si fonda sull'Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base di tecnologo / tecnologa per dispositivi medici AFC del 3 ottobre 2017.

Il Comitato OdASanté emana il presente regolamento nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 22 dell'Ordinanza sulla formazione e lo modifica se necessario.

Art. 2

La Commissione si autocostruisce. Disciplina lo svolgimento dei propri compiti e organizza il proprio funzionamento.

II Membri**Art. 3**

La Commissione si compone di:

- a. 5-7 rappresentanti di OdASanté;
- b. 1-2 rappresentanti del corpo insegnante delle materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e di almeno uno dei Cantoni.

Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- d. Una rappresentazione paritaria di uomini e donne è da perseguire;
- e. Le regioni linguistiche sono rappresentate adeguatamente.

Art. 4

I rappresentanti dei partner della formazione (Organizzazione del mondo del lavoro, Confederazione, Cantoni) vengono delegati dai partner stessi.

Il rappresentante dei Cantoni viene delegato dalla CSFP mentre quello della Confederazione dalla SEFRI.

Art. 5

La durata del mandato dei rappresentanti di OdASanté è di quattro anni. La rielezione è possibile.



III Obiettivi e compiti

Art. 6

Conformemente all'articolo 22 dell'Ordinanza sulla formazione di base di tecnologo / tecnologa per dispositivi medici AFC, la Commissione verifica regolarmente, al più tardi a distanza di cinque anni, l'Ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base.

Art. 7

Osserva gli sviluppi che necessitano un adattamento dell'Ordinanza sulla formazione e richiede al Comitato OdASanté di presentare una domanda di modifica corrispondere alla SEFRI.

Art. 8

Osserva gli sviluppi che necessitano un adattamento del piano di formazione e presenta una domanda di modifica corrispondente al Comitato OdASanté.

Art. 9

La Commissione prende posizione:

- a. sugli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
- b. sugli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare delle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 10

I membri della Commissione integrano le informazioni del proprio settore nelle attività della Commissione e trasmettono i risultati delle discussioni condotte nella Commissione nelle loro rispettive cerchie professionali.

IV Deliberazione e organizzazione

Art. 11

La Commissione prende decisioni in partenariato tenendo conto degli interessi e delle preoccupazioni dei rappresentanti di OdASanté, della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 12

Il pubblico viene informato delle decisioni e dello stato d'avanzamento dei dossier della Commissione secondo i rispettivi settori di competenza.

Art. 13

La Commissione è diretta dal/la presidente in stretta collaborazione con il segretariato generale di OdASanté che assicura il segretariato della Commissione.

Art. 14

La Commissione può affidare la preparazione, la realizzazione e la sorveglianza di determinati dossier a dei gruppi di lavoro permanenti o legati a dei progetti particolari. Questi gruppi di lavoro sono composti dai membri stessi della Commissione. I risultati sono da presentare alla Commissione.

Art. 15

La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 16

I verbali della riunioni vengono inviati ai membri della Commissione e sono accessibili al Comitato di OdASanté per informazione.

Art. 17

L'attività in seno alla Commissione avviene senza alcun gettone di presenza e rimborso delle spese.

Art. 18

Il Comitato OdASanté fissa il budget a disposizione della Commissione in funzione dei compiti che essa deve svolgere.

La Commissione ha preso conoscenza del presente regolamento l'11.02.2019.

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato OdASanté il 28.06.2018 ed è entrato in vigore il 1.07.2018.